



**SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO**  
**- ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE -**

La legge 15 aprile 1886 n. 3818 (*Costituzione legale delle società di mutuo soccorso*) disciplina il funzionamento delle società di mutuo soccorso con personalità giuridica che hanno richiesto l'iscrizione nel registro delle società.

Con l'istituzione del Registro delle imprese le società di mutuo soccorso sono state iscritte di diritto in detto registro, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 581/1995: "tutti i soggetti e i relativi atti già iscritti nel registro delle società, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti di diritto nel Registro delle imprese".

Le norme introdotte dalla riforma del diritto societario, inoltre, presuppongono l'iscrizione degli enti mutualistici non cooperativi nel Registro delle imprese (es. artt. 2545-octiesdecies, commi 2 e 3, c.c., e 223-septiesdecies disp. att. c.c., stabiliscono - rispettivamente per gli "enti mutualistici in liquidazione ordinaria", e per gli "enti cooperativi" sciolti per atto dell'autorità, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni - la cancellazione dal Registro delle imprese "della società cooperativa o dell'ente mutualistico"). Peraltro, alle società di mutuo soccorso con personalità giuridica si applicano le previsioni del D.Lgs. n. 220/2002, nonché le disposizioni del codice civile dettate in tema di società cooperative che, in base al meccanismo dell'analogia, risultino compatibili.

Invece, *le società di mutuo soccorso non registrate (irregolari)* hanno natura di vere e proprie associazioni non riconosciute, con scopo mutualistico, qualificabili come "enti mutualistici diversi dalle società" (art. 2517 c.c.); alle stesse non si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 3818/1886, bensì le norme civilistiche in tema di associazioni non riconosciute.

La legge n. 3818/1886, peraltro, attribuisce alle società di mutuo soccorso la *mera facoltà*, e non l'obbligo, di ottenere la personalità giuridica mediante *la registrazione*. Ne consegue che le stesse, anche dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro delle imprese, possono chiedere la cancellazione da tale registro ogni qualvolta non esercitino di fatto un'attività imprenditoriale (art. 2195 c.c.).

La cancellazione, invece, non può essere ordinata d'ufficio, in quanto l'iscrizione è avvenuta in presenza dei presupposti di legge, avendo la società la facoltà di iscriversi e potendo cambiare idea sulla opportunità di tale iscrizione (cfr. Tribunale di Biella - Decreto 6 marzo 2006).

Il principale effetto della cancellazione è la perdita della personalità giuridica (arg. ex art. 4, comma 3, e art. 7 della legge n. 3818/1886), che non implica, peraltro, l'estinzione dell'ente, il quale continua ad esistere nella veste di ente mutualistico non societario.

Tanto premesso, si dispone che:

- 1. le società di mutuo soccorso che non esercitino attività d'impresa possono chiedere in ogni momento la cancellazione dal Registro delle imprese in quanto non hanno**



- obbligo, ma solo facoltà, di ottenere la personalità giuridica mediante la registrazione (iscrizione);
2. l'istanza di cancellazione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale l'amministratore attesti il mancato esercizio dell'attività d'impresa da parte della società di mutuo soccorso;
  3. le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese a seguito della soppressione del registro delle società non possono essere cancellate d'ufficio.

Il Conservatore  
( dr. Nicola De Benedictis )  
